



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

GIUDIZIO SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

**Requisitoria orale del Procuratore generale
Pio Silvestri**

UDIENZA DEL 27 GIUGNO 2024
PRESIDENTE GUIDO CARLINO



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

GIUDIZIO SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2023

**Requisitoria orale del Procuratore generale
Pio Silvestri**

UDIENZA DEL 27 GIUGNO 2024
PRESIDENTE GUIDO CARLINO



Signor Presidente, magistrati del Collegio, Autorità,

la relazione scritta che è stata depositata, cui faccio rinvio per gli approfondimenti, compendia le valutazioni della Procura generale in ordine ai principali fatti di gestione, per come emergono dalle scritture contenute nel Rendiconto generale dello Stato.

Come è noto, la Corte dei conti, a norma degli articoli 100 e 103 della Costituzione è, nell'esercizio neutrale ed indipendente della duplice funzione di controllo e giurisdizione, garante della corretta gestione delle risorse pubbliche.

In questo alveo, si inserisce il giudizio di parificazione, rientrante nell'ambito delle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti, che giunge al termine dell'attività svolta dalle Sezioni Riunite, con la consueta terzietà e professionalità ed in concorso dialettico con le amministrazioni pubbliche.

Inoltre, le conclusive valutazioni, riferite al controllo svolto nel 2023, valorizzano anche la funzione di riscontro degli obiettivi economico-

finanziari e di gestione della cosa pubblica rispetto agli indirizzi programmatici elaborati in sede previsionale e, con essa, la funzione ausiliaria della Corte dei conti nei confronti del Parlamento. Il tutto con la particolare natura del procedimento, che si svolge nel solco delle attività demandate agli uffici di controllo, pur se caratterizzato, nel tratto finale, dalle formalità della giurisdizione con cui la parificazione trova compimento dinanzi alle Sezioni Riunite.

A testimonianza della fondamentale finalità che la parificazione svolge nei confronti delle Amministrazioni, si rammenta che, sostanzialmente, lo stesso modello è adottato per la parifica dei rendiconti regionali.

È, altresì, utile ricordare che il mutato contesto istituzionale, la sostanziale trasformazione dello Stato, l'introduzione del principio del "pareggio di bilancio", i vincoli imposti dall'Unione europea hanno contribuito a mutare ed arricchire la funzione del giudizio di parificazione, che è diventato un momento del ciclo di bilancio in cui la Corte, forte degli irrinunciabili caratteri di indipendenza e autonomia, si inserisce per fornire elementi di valutazione, oltre che al Parlamento, anche al Governo.

In questo senso, il mio intervento odierno cercherà di offrire spunti di riflessione su alcuni significativi ambiti gestionali diffusamente trattati nella relazione depositata.

Innanzitutto, al fine di dare continuità al lavoro, cui hanno contribuito i magistrati della Procura generale, riprendo alcuni temi già evidenziati lo scorso anno nella relazione riferita al 2022. Tra questi, certamente primaria attenzione spetta alla riforma del Codice dei contratti pubblici.

Nel corso del 2023, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 78/2022, è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36/2023, in vigore dal 1° aprile 2023, ma applicabile alle procedure avviate a partire dal 1° luglio 2023. La riforma è di grande rilievo e di impatto sulla materia contrattuale, per questo rimane il rammarico per la mancata estensione delle norme del nuovo codice ad altre categorie contrattuali, oggi regolate da leggi speciali, come le procedure relative all'acquisizione dei farmaci da parte delle strutture ospedaliere.

Il Codice del 2023 si caratterizza non solo per diverse innovazioni di dettaglio, ma, soprattutto, per l'introduzione di nuove disposizioni generali,

alcune delle quali, contenute nei primi articoli, assumono carattere di “super-principi”, in quanto costituiscono criteri interpretativi e applicativi di tutte le altre norme dell’articolato, incluse quelle che disciplinano gli altri principi.

In primario rilievo, viene il principio del risultato – per il quale la stazione appaltante deve avere di mira *“la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo”* – con cui il Codice pone al centro dell’attenzione dell’amministratore pubblico l’esigenza di assicurare il perseguimento degli interessi collettivi. Di talché, i principi di concorrenzialità e di trasparenza, che avevano avuto il massimo risalto nella legislazione precedente, sono dichiaratamente strumentali e funzionali a questo fine.

Con il principio del risultato, che costituisce la “regola del caso concreto”, viene ampliata la discrezionalità della stazione appaltante nello scegliere, nei limiti della legge, le modalità di acquisizione delle prestazioni e i criteri di individuazione del contraente; il tutto nella cornice del valore costituzionale del buon andamento cui esso dà attuazione, al pari dei

principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il principio in questione è collegato a quello della reciproca fiducia, che deve sussistere non solo tra l'amministrazione e gli operatori economici, ma anche tra la prima e i suoi funzionari, dei quali sono esaltate la capacità di iniziativa e l'autonomia decisionale, in vista del raggiungimento dei già citati risultati.

Queste affermazioni trovano corrispondenza nelle misure che le medesime norme introducono a garanzia del personale coinvolto nell'attività contrattuale e che consistono nella enunciazione di una apposita definizione della colpa grave, ai fini della responsabilità amministrativa. Traspare, così, un'impostazione volta a scongiurare, ovvero ad attenuare, quelle prassi amministrative che, allo scopo di non incorrere in rischi naturalmente connessi all'assunzione delle decisioni, finiscono per risolversi nell'evitare o nel rimandare le decisioni stesse (mi riferisco evidentemente alla c.d. burocrazia difensiva o paura della firma).

Il terzo principio, cui il Codice attribuisce valenza di criterio interpretativo e applicativo, è quello dell'accesso degli operatori economici

al mercato, che le amministrazioni favoriscono nel rispetto dei valori della concorrenza, dell'imparzialità, della non discriminazione, della pubblicità, della trasparenza e della proporzionalità. Si può dire che il complesso di disposizioni dedicato alla trasparenza è volto ad assicurare, infatti, non solo la riduzione dei tempi delle procedure e la semplificazione delle stesse, ma anche la tracciabilità e il controllo del relativo svolgimento.

Lo scorso anno è stato anche caratterizzato dall'emanazione del d.l. 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 maggio 2023, n. 58, recante *“Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”*.

Il provvedimento giunge dopo un lungo periodo di sostanziale quiescenza delle iniziative volte alla realizzazione del Ponte sullo Stretto e dopo che la legge di bilancio per il 2023, nel confermare la natura di opera prioritaria e di preminente interesse nazionale dell'infrastruttura, aveva disciplinato la conclusione delle controversie che interessavano la società Stretto di Messina, sia quale creditrice che come debitrice.

In questo contesto si colloca il citato d.l. n. 35/2023, il quale, nella

prospettiva della “riattivazione” della società, ha apportato diverse modifiche alla disciplina previgente, integrando, tra l’altro, il progetto definitivo del 2011 con ulteriori prescrizioni necessarie per adeguare la progettazione alle norme in vigore, con speciale riferimento alla sicurezza e ai principi di compatibilità ambientale.

Relativamente alle altre infrastrutture strategiche e prioritarie, si può dire che il mercato delle opere pubbliche, anche grazie alla programmazione legata al PNRR, è in crescita e, per questo, assume ancora maggiore rilievo la direttrice del nuovo Codice relativa alla digitalizzazione delle procedure che, pur rimanendo articolate, potranno essere gestite in modo più trasparente e efficiente.

La novella legislativa sul codice influenzerà certamente anche il sistema delle concessioni – strumento per lo più utilizzato per la gestione del patrimonio pubblico – quanto meno sotto il profilo dell’apertura al mercato e alla concorrenza, pur in una realtà economica e giuridica frammentaria, caratterizzata da risorse scarse e sempre crescenti livelli di complessità ordinamentale, tecnica, economica.

Rilevanti innovazioni conseguono all'adozione del nuovo Codice anche per quanto attiene alla disciplina della durata dei contratti. L'art. 178, infatti, prevede che la durata dei contratti concessori sia parametrata all'oggetto contrattuale, tenendo in considerazione – nell'ipotesi in cui la concessione abbia una durata ultraquinquennale – il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati con un margine di ritorno rispetto al capitale originariamente impegnato. Disposizioni particolari sono dettate per le concessioni autostradali, rafforzando i poteri del Ministero vigilante e prevedendo meccanismi che evitino che la gestione transitoria delle tratte autostradali, al termine della concessione da parte del concessionario uscente, possa configurare, nella pratica, una proroga del contratto.

A margine della tematica del codice dei contratti, un breve cenno alla questione delle concessioni demaniali, che necessita di una disciplina quadro in linea con il rispetto delle prescrizioni eurounionali e delle decisioni degli organi giudiziari nazionali. La disciplina del nuovo codice dei contratti potrebbe soccorrere per definire il sistema di affidamento delle

nuove concessioni, attraverso gara pubblica, per garantire un gettito corrispondente al valore del bene, ed almeno limitare le possibilità di infiltrazione della criminalità organizzata in un settore che offre ampi margini per il riciclaggio dei proventi dei traffici illeciti.

Un secondo tema di particolare rilievo è quello del ritardo nei pagamenti del debito commerciale. I dati dimostrano che ci sono stati sensibili miglioramenti da parte di diverse amministrazioni pubbliche, pur se persistono criticità e disomogeneità.

È essenziale superare in modo definitivo tali problematiche, non solo per scongiurare procedure di infrazione, ma soprattutto per centrare l'obiettivo abilitante del PNRR; vale ricordare, in tale sede, che il superamento dei ritardi nei pagamenti rafforza e dà sostegno al tessuto produttivo e alla tutela della concorrenza. Di contro, il ritardato pagamento del debito commerciale si traduce in un costo per la pubblica amministrazione sia per l'onerosità degli interessi moratori che per la formazione dei nuovi residui e la conseguente incapacità di smaltire i debiti pregressi.

L'efficienza nella gestione dei processi di spesa è tanto più importante nel contesto attuale. Ed invero, la dimensione dei flussi finanziari intercorsi nel 2023 tra l'Unione europea e l'Italia presenta significativi profili di continuità rispetto ai risultati registrati nel biennio precedente; permane, infatti, l'impatto delle risorse straordinarie stanziata in sede unionale, a partire dal 2020, per far fronte alla crisi innescata dalla pandemia e poi per affrontare l'impatto altrettanto critico del conflitto russo-ucraino sul settore energetico. È di tutta evidenza che lo scenario internazionale si è ulteriormente complicato nell'autunno del 2023, per la sopravvenienza della crisi in Medio Oriente, che incide particolarmente sul sistema degli scambi commerciali.

In termini generali, l'analisi dei risultati attuativi – in miglioramento in diversi settori e tuttora in difficoltà in altri, soprattutto con riguardo alla capacità di spesa delle risorse impegnate – conferma la perdurante necessità per le amministrazioni di riferimento ed i soggetti attuatori di assicurare un controllo capillare sullo stato di avanzamento degli interventi, per evitare il disimpegno dei finanziamenti attribuiti, nonché per vigilare sulla corretta

utilizzo degli stessi ed intercettare eventuali fenomeni patologici che, purtroppo, continuano a registrarsi.

Nella valutazione della gestione dei fondi dell'Unione europea, una rilevante chiave di lettura è offerta dall'andamento delle irregolarità e delle frodi, per le quali il leggero decremento generale degli importi segnalati (da euro 23,5 milioni del 2022 a euro 22,7 milioni nel 2023) non incide sulla dimensione elevata delle violazioni riscontrate nel nostro Paese rispetto ai livelli delle altre nazioni.

Ed invero, riguardo alle risorse erogate a valere sul fondo *Next Generation EU*, su 206 indagini, ben 179 hanno riguardato l'Italia, mostrando come nel nostro Paese si sia determinata una rapida propensione all'utilizzo illecito di tali erogazioni, con una dimensione del fenomeno significativamente superiore a quanto avvenuto in altri Stati. Questi dati sono anche confermati dalle denunce di danno erariale a carico delle risorse europee, pervenute nel 2023, alla Procura generale dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri.

Per la tutela degli interessi nazionali ed eurolunitari, ritengo importante

centrare l'attenzione alla digitalizzazione di tutti gli aspetti procedurali ed operativi, per consentire una conoscenza estesa e uno scambio di informazioni tra tutti gli attori coinvolti. In questo senso, anche nel 2023, sono proseguite le collaborazioni per facilitare, tra i sistemi informatici coinvolti, il flusso di dati dai beneficiari delle sovvenzioni dell'UE e dai contraenti, anche se permangono difficoltà legate ai requisiti giuridici e agli assetti tecnici diversi in uso tra i vari soggetti.

Purtroppo, rimane di attualità il tema dei finanziamenti al settore della difesa. Il protrarsi della guerra in Ucraina ed il progressivo deterioramento della situazione internazionale, ha ulteriormente evidenziato l'importanza della pianificazione, programmazione e gestione della spesa militare di investimento, che costituisce un elemento fondamentale per assicurare l'idoneità di tale strumento ad assolvere adeguatamente le proprie funzioni di difesa della sovranità dello Stato e, nel contempo, di sviluppo dell'industria nazionale degli armamenti.

La consapevolezza dell'importanza di assicurare un consono sviluppo dell'industria della difesa, al fine di garantirne l'idoneità a soddisfare le

richieste degli Stati membri di materiali, armi ed equipaggiamenti, è alla base dei provvedimenti recentemente adottati dall'Unione europea ed espressi nella memoria scritta. Oggi, ancora più di ieri, l'industria della difesa, per provvedere alle esigenze strategiche di tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, necessita di tecnologie avanzate di eccellenza, che comportano elevatissimi costi fissi in ricerca e sviluppo e lunghi periodi per il rientro finanziario. Il contesto normativo, sia a livello unionale che nazionale, deve perciò garantire l'attività di realizzazione dei programmi di rinnovamento ed ammodernamento dei sistemi d'arma; tutto ciò postula che i finanziamenti siano garantiti in termini di adeguatezza e di durata "capacità di spesa".

In sede di relazione scritta, sono stati, altresì, approfonditi temi di particolare rilievo sociale, quali l'impatto sul *deficit* dei *bonus edilizi*, la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e il tema della spesa per il sistema carcerario.

Per contrastare gli effetti negativi della crisi finanziaria del 2008 e, più di recente, quelli legati alla pandemia, sono state progressivamente

introdotte diverse agevolazioni fiscali, in particolare nel settore dell'edilizia da sempre riconosciuto come fattore moltiplicatore di investimenti e di ritorni allo Stato sotto forma di imposte.

I cosiddetti “*bonus edilizi*” sono detrazioni fiscali riconosciute ai soggetti che investono in alcune tipologie di lavori, come le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica. L'obiettivo perseguito dal legislatore, in uno con il rilancio dell'economia, è il miglioramento qualitativo degli edifici, anche sotto il profilo del consumo di energia e della sicurezza sismica.

La detrazione, che comporta una riduzione dell'IRPEF lorda, è calcolata applicando un'aliquota alle spese sostenute per gli interventi realizzati in una misura che varia dal 36% al 110%. La detrazione può essere utilizzata direttamente dal beneficiario a riduzione delle imposte dovute; in alternativa, il beneficiario può trasferire il beneficio fiscale a un altro soggetto, attraverso o lo sconto in fattura o la cessione diretta del credito d'imposta, con il vantaggio di poter ricevere immediatamente, anziché lungo un arco pluriennale (4, 5 o 10 anni), le risorse economiche

implicite nell'agevolazione fiscale.

Le diverse agevolazioni hanno effettivamente contribuito al rilancio economico e al miglioramento dello stato degli edifici, ma non sono mancate le truffe, le indebite percezioni e, in particolare, per il c.d. *superbonus* – che sconta agevolazioni fino al 110% – ricadute assai negative sul bilancio dello Stato.

L'agevolazione è stata introdotta con il “*decreto Rilancio*” (decreto-legge n. 34 del 2020), a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Progressivamente la misura, originariamente prevista per gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2021, è stata estesa con effetti vieppiù incontrollati sul bilancio dello Stato. Solo di recente sono state introdotte misure più stringenti per mitigare gli effetti negativi sulle finanze pubbliche, pur con la necessità di contemperare le aspettative di quanti si sono venuti a trovare in situazioni giuridiche governate da norme diverse, non avendo neppure completato i lavori iniziati.

Nel rinviare alla memoria scritta, per un più dettagliato approfondimento, vale ritornare agli effetti delle agevolazioni sul bilancio pubblico, ricordando la memoria dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio del 18 aprile 2024 (sulla conversione del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, in materia di agevolazioni fiscali edilizia), che contiene una approfondita analisi sulle finalità del decreto e sugli effetti finanziari dei *bonus* edilizi. In particolare, viene evidenziato che *“il Superbonus (Super Ecobonus e Super Sismabonus) – insieme al Bonus facciate in vigore dal 2020 al 2022 – e, in misura minore, gli incentivi alle imprese Transizione 4.0 hanno inciso marcatamente sui conti pubblici degli ultimi anni e lasciano una pesante eredità sul futuro”*. Ancora, la relazione mette in evidenza che *“Il Superbonus e il Bonus facciate hanno avuto un impatto sul disavanzo delle Amministrazioni pubbliche rilevante e crescente negli anni. Le stime della spesa complessiva relativa ai due bonus sono state riviste nel corso del tempo, sia nelle previsioni contenute nei documenti ufficiali sia a consuntivo dall'Istat, in base alle informazioni aggiuntive rese via via disponibili...”*.

Si può ben dire che gli effetti negativi di finanza pubblica di tali misure, che hanno assunto una dimensione macroscopica, sono ascrivibili all'ampliamento degli obiettivi dell'agevolazione e alle ripetute estensioni temporali della misura, che hanno, appunto, generato un aumento della spesa ben oltre le aspettative iniziali; ovviamente anche la diffusione di comportamenti fraudolenti ha contribuito ad ampliare gli effetti finanziari della misura.

Ancora la Banca d'Italia, nella relazione annuale del 31 maggio 2024, ha quantificato puntualmente gli effetti finanziari delle misure in esame nell'esercizio 2023, registrando, tra i Paesi dell'area euro, un disavanzo maggiore rispetto al PIL anche per effetto degli oneri derivanti dal *Superbonus*. Non è, quindi, un caso che, tra le motivazioni della procedura di infrazione appena aperta, un peso rilevante lo abbia avuto proprio lo sbilancio degli oneri connessi al *superbonus*.

Passando, poi, all'esame della tematica della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, purtroppo si registra, ormai da alcuni anni, una crescita esponenziale degli incidenti sul lavoro con un numero di vittime sempre più

elevato e con costi sociali ormai fuori controllo.

Certamente la frammentazione del sistema imprenditoriale fondato sulla piccola impresa, i fenomeni odiosi del caporalato e del lavoro nero favoriscono l'elusione della normativa, che, sulla carta, è tra le più avanzate nel mondo occidentale. Cionondimeno sarà opportuno esaminare le potenzialità di adeguamento del quadro normativo alle varie tipologie di destinatari, con una particolare attenzione alle piccole imprese, che allo stato risentono di carenze organizzative e tecniche in relazione alla necessità di una tempestiva attuazione della legge.

Ciò è stato ben evidenziato nella Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta del 2022 sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, in cui si è dato risalto proprio al danno che subisce lo Stato sul piano della spesa pubblica, a causa della violazione delle normative in materia di sicurezza.

Ne consegue l'importanza dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza e il carattere strategico e decisivo dell'investimento di quante più risorse possibili nella prevenzione, perché, come recenti studi hanno

dimostrato e come rilevato dalla stessa Commissione, la stima del ROP (*Return on prevention* in materia di infortuni e malattie professionali) valuta che per ogni euro speso per la sicurezza si genera, in termini economici, un ritorno positivo più che doppio, trasformando così la spesa in investimento.

Solo una solida struttura di sostegno alla tutela della salute e della sicurezza, in grado di soddisfare le esigenze specifiche delle imprese, può contribuire a ridurre i costi sanitari e gli altri oneri sociali, mentre una tutela insufficiente della sicurezza determina costi elevati per l'intera collettività.

Per questo motivo desta perplessità che il bilancio INAIL presenti un ingente ed improprio avanzo annuale (spesso superiore al miliardo), che poco si concilia con il perdurante fenomeno infortunistico; è urgente l'esigenza di una rivisitazione dei meccanismi di finanziamento della prevenzione in chiave di pieno utilizzo delle risorse disponibili, anche rivedendo le procedure, al fine di ottenere una significativa riduzione dei tempi di erogazione delle risorse, onde estendere il numero delle imprese e dei lavoratori beneficiari degli interventi prevenzionali.

In questo senso pare muoversi l'ultimo intervento normativo di cui al

“*decreto lavoro 2023*”, con le disposizioni che ampliano competenze e poteri di intervento del medico competente e con quelle riferite agli obblighi di formazione che vengono resi più stringenti. Particolarmente significative sono le norme che ampliano i poteri di ispezione e di indagine dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che potrà coordinarsi anche con la Guardia di Finanza.

Anche da segnalare il più recente decreto-legge n. 19 del 2024 – che detta disposizioni per l’attuazione del PNRR – che introduce la c.d. “patente a punti” nel settore dell’edilizia, tra i più esposti al lavoro nero e al fenomeno dei subappalti incontrollati.

Sul fronte della situazione carceraria, nello scorso anno, ma in realtà anche più di recente, sono stati segnalati diversi casi di rivolte all’interno degli istituti penitenziari, a testimonianza di una crisi di sistema che finisce per coinvolgere detenuti e agenti della Polizia penitenziaria nelle medesime forme di disagio che, non di rado, sfociano nel tragico epilogo del suicidio.

Tra le cause principali di questa situazione – che comporta, tra l’altro, la necessità di indennizzare detenuti i cui diritti sono stati compressi con

violazione degli *standard* delineati dalla nota pronuncia “Torreggiani” (Corte EDU, *Torreggiani e altri c. Italia*, 8 gennaio 2013) – vi è certamente l’ancora irrisolta questione del sovraffollamento nelle carceri.

Non a caso, da tempo si parla di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio demaniale conferito in uso governativo all’Amministrazione penitenziaria. Gli investimenti devono perseguire il duplice fine del superamento della situazione di sovraffollamento – da ottenersi mediante la creazione di nuovi padiglioni in plessi penitenziari già esistenti e con la manutenzione delle sezioni già attive – e del miglioramento delle condizioni di vivibilità dei ristretti e degli operatori.

Rientrano nel contesto del primo obiettivo gli investimenti previsti dal PNRR per un totale 132,9 milioni di euro, utilizzabili dal 2022 al 2026, destinati alla “*costruzione e il miglioramento di padiglioni e spazi per le strutture*”. Per raggiungere la seconda finalità, vanno riprogettati gli spazi comuni destinati alle attività culturali, ricreative, sportive, religiose e all’accoglienza per le famiglie che accedono agli istituti, anche in ragione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 26

gennaio 2024.

Dall'analisi compiuta emerge la necessità, da tutti condivisa, di superare gli ostacoli che non consentono efficaci interventi, anche strutturali, al fine di rendere più adeguati gli istituti penitenziari, per assicurare ai detenuti migliori condizioni di vita, necessarie al perseguimento del valore rieducativo della pena e agli agenti della polizia penitenziaria di operare in condizioni di lavoro più idonee al delicato compito che devono svolgere. Vale, infatti, il principio che le risorse pubbliche costruttivamente utilizzate per creare condizioni di vita più umane nelle carceri, nella prospettiva di un reale reinserimento dei detenuti, non sono sprecate, ma ben impiegate per garantire la sicurezza di tutti.

Non posso, infine, esimermi dal fare un cenno al tema dell'efficienza del sistema sanitario afflitto da numerosi problemi, tra cui quello delle lunghe liste di attesa per le prestazioni rese in ambito pubblico, su cui è intervenuto di recente il Governo con il decreto-legge n. 73 del 7 giugno scorso e con un disegno di legge pure finalizzato a garantire il diritto alle prestazioni sanitarie.

Ritengo, peraltro, che siano necessari ulteriori interventi; il sistema sanitario, infatti, dopo aver sostenuto uno sforzo corale per limitare gli effetti della pandemia, soffre di una crisi sistemica – accentuata dalla “fuga” del personale sanitario, non adeguatamente remunerato – cui si deve rispondere con decisioni ed investimenti non più rinviabili, nei campi dell’organizzazione, delle strutture, della formazione e delle retribuzioni, al fine di garantire effettività al diritto alla salute.

Mi avvio alla conclusione per ribadire la necessità che il Paese non perda l’occasione, portata dalle risorse che ci sono state messe a disposizione dal piano *Next Generation EU*, per rinnovare l’apparato amministrativo adeguandolo al mutevole decorso dei tempi e alle sfide sempre più impegnative che si frappongono dinanzi a tutti i sistemi democratici.

Ringrazio per l'attenzione e chiedo al signor Presidente della Corte di emettere pronuncia di regolarità del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2023, con le eccezioni specificate nella parte conclusiva della memoria scritta.

Roma, 27 giugno 2024

IL PROCURATORE GENERALE

Pio Silvestri

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

